

Articolo 69

Offerte anormalmente basse

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi **proposti nelle offerte se** queste appaiono anormalmente basse **rispetto a lavori, forniture o servizi**.

EMENDAMENTO. Dopo la parola: “**servizi.**” Aggiungere i seguenti paragrafi:

“Le amministrazioni aggiudicatrici non possono prendere in considerazione, come spiegazione, il fatto che l’offerente ha già un contratto, per quanto necessario all’appalto, con uno o più fornitori che gli praticherà o praticheranno, prezzi notevolmente più bassi rispetto quelli del mercato dove si svolgerà l’esecuzione dell’appalto.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici, sono obbligate ad imporre agli offerenti l’applicazione, per i lavoratori che saranno impegnati nella realizzazione della commessa, delle norme riportate nei contratti di lavoro per il settore merceologico derivante dalla fase il cui prezzo unitario è più alto rispetto, singolarmente, gli altri prezzi unitari.

2. Le spiegazioni di cui al **paragrafo 1** possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori,
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2;**
- e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 71;**
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

EMENDAMENTO. Sopprimere il paragrafo f) è in contrasto con le norme europee che vietano aiuti di Stato per le finalità del presente articolo.

3. L'amministrazione aggiudicatrice **valuta** le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova **fornita** non **giustifica sufficientemente** il basso livello di prezzi o di costi **proposti**, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi **applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2**.

Emendamento. Al primo periodo del paragrafo 3, dopo la parola: “aggiudicatrice”, aggiungere: “, fatte salve le disposizioni riportate nel secondo e terzo periodo del paragrafo 1,”

4. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno **ai sensi dell'articolo 107 TFUE**. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

5. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, **a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali**, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo **2**.

EMENDAMENTO. Sopprimere la parola " **universalmente**". Dopo la parola: "**applicabili**" aggiungere: "**rispetto il settore merceologico, ai lavoratori impegnati o che saranno impegnati, nella realizzazione dell'appalto**"